



Consiglio Regionale della Campania

IX LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

“Modifiche alla Legge Regionale 7 gennaio 1983, n. 9 relativa alle norme per l’esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico”

Ad iniziativa del Consigliere Regionale Antonio Valiante (PD)

ATTIVITA' LEG.VA
REG. GEN. N. 263



Consiglio Regionale della Campania

RELAZIONE

L'unità proposta di modifica alla vigente l. r. n. 9 del 7 gennaio 1983, come emendata dall'art. 10 della l. r. n. 19 del 28/12/2009, dall'art. 1 della l. r. n. 7 del 5/05/2011, dall'art. 33 della l. r. n. 1 del 27/01/2012 e dall'art. 132 della l.r. n. 5 del 06/05/2013, nasce dalla esigenza di semplificare il vigente iter procedurale, a cui attualmente si ricorre per il rilascio della preventiva autorizzazione all'inizio dei lavori di costruzione nelle località sismiche. Ciò vale anche per le conseguenti procedure di controllo, collaudo ed eventuali violazioni alle norme sismiche. L'esigenza deriva anche dall'esame delle disposizioni del Regolamento di cui al D.P.G.R. n. 23 del 11/02/2010, dalla modulistica e fascicolo del fabbricato, nonché dal contributo massimo di euro 600,00 (seicento), di cui la denuncia deve essere corredata, e tutto ciò a parte il progetto con relativa documentazione tecnica e asseverazione.

Iter e procedura burocratica, come si può dimostrare, che contrastano con lo snellimento delle procedure secondo l'art. 20 della Legge Nazionale n. 741 del 10/12/1981 ed alla quale non sembra che si siano ispirate le modifiche apportate con le sopra richiamate ll. rr. nn. 19/2009, 7/2011, 1/2012 e 5/2013, nonché il relativo Regolamento Attuativo.

L'acclusa proposta, va precisato, non tende assolutamente a ridurre la sicurezza delle costruzioni, ma soltanto ad attuare lo snellimento secondo il precitato art. 20 della legge nazionale n. 741/1981.

D'altra parte è opportuno tener conto che l'edilizia in Campania è tra i settori che sono colpiti in modo particolare, sia perché è in atto una crisi economica di carattere generale e sia per le difficoltà che incontrano le categorie interessate (Ordine dei Tecnici e delle Imprese) per attuare la complessa procedura posta in essere nelle zone sismiche, che sono la stragrande maggioranza, con il sopra richiamato Regolamento, attuativo della l.r. n. 9/1983, come modificata ed integrata dalle ll. rr. nn 19/2009, 7/2011 e 1/2012.

La conferma che le procedure in atto possano essere snellite, fermo restando la sicurezza delle costruzioni, trova la sua prima fonte normativa nell'opzione di cui all'art. 20 della sopra richiamata legge nazionale n 741/1981, la quale prevede che ".....le Regioni possono definire, con legge, modalità di controllo successivo anche con metodi a campione, in tal caso, possono prevedere che l'autorizzazione preventiva di cui all'art. 18 della legge n. 64 del 2/02/1974, non sia necessaria per l'inizio dei lavori.

Per l'osservanza delle norme sismiche, resta ferma la responsabilità del Progettista, del Direttore dei Lavori, dell'Impresa e del Collaudatore."

La seconda fonte normativa si trova nella vigente l. r. n 9/1983 la quale:

1. all'art.3 pone in persona del Progettista, del Geologo, del Direttore dei Lavori e del Collaudatore, la piena responsabilità di assicurare la rispondenza dell'opera al progetto depositato.
2. prescrive che il progetto, ai sensi del quarto comma dell'art. 2, deve tra l'altro comprendere:
 - l'asseverazione del Progettista e del Geologo dal quale risulti che il progetto, completo degli elaborati di cui all'art. 17 delle legge n. 64/1974, è stato redatto nel rispetto della stessa legge 64 e dei Decreti Ministeriali emanati ai sensi degli artt. 1 e 3 della medesima legge;
 - gli elaborati prescritti dai DD.MM., emanati ai sensi degli art. 1 e 3 della legge n. 64/1974;
 - relazione geologica
 - calcoli statici.....;



Consiglio Regionale della Campania

3. stabilisce, all'art. 5, che il "Collaudatore in corso d'opera.....controlla, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici ed esercita la vigilanza in concomitanza al processo costruttivo delle opere denunciate ai sensi dell'art 2. Il Collaudatore provvede inoltre, unitamente al Direttore dei lavori, al controllo dei particolari esecutivi.

Per le strutture in cemento armato, il Collaudatore, sempre unitamente al Direttore dei lavori, deve verificare i dettagli costruttivi prima della esecuzione dei vari getti.

L'attività di vigilanza e controllo del Collaudatore si conclude con il Certificato di collaudo da trasmettere al competente ufficio del Genio Civile, nonché al Sindaco."

Per completare tale vigente normativa regionale occorre solo sostituire l'attuale autorizzazione con il deposito del progetto ed il successivo controllo con metodi a campione, con forme e modalità diverse da quelle previste nel Regolamento n. 23/2010, il quale stabilisce tra l'altro che il sorteggio avviene fra tutte le opere presentate, a prescindere dalla natura dell'opera e del grado di sismicità che sono fondamentali per la sicurezza delle opere, come ha dimostrato l'esperienza.

In luogo del deposito, con le garanzie di cui ai richiamati art. 3, 2 e 5 della vigente l.r. n. 9/1983 in attuazione dell'art. 20 della vigente l. n. 741/1981, è stato invece previsto, con l'art. 10 – co. 1 lett. c) – della l. r. n. 19/2009, il rilascio dell'autorizzazione, quale procedimento finalizzato a verificare preventivamente, da parte del Dirigente del Settore Provinciale del Genio Civile, la correttezza delle impostazioni progettuali in relazione alle norme tecniche vigenti.

Tale autorizzazione, che prevede un preventivo esame di merito del progetto, potrebbe implicare anche una responsabilità soggettiva di chi la rilascia, oltre a sovrapporsi a quelle che il richiamato art. 3 della vigente l. r. n. 9/1983 pone in capo al Progettista, al Geologo, al Direttore dei lavori e al Collaudatore.

Pari eventuale responsabilità soggettiva potrebbe manifestarsi, stante la disciplina dal Regolamento n. 23/2010, anche nei confronti dei soggetti che attuano la successiva vigilanza, in concorrenza con quella stabilita dai vigenti artt. 3 – co. 1, 4 e 5 – e 5 co. 1 e 2 – della l. r. n. 9/1983.

Il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione all'inizio dei lavori ha previsto un complesso controllo preventivo, i cui tempi non sono quelli di sessanta giorni, come indicati nel Regolamento n. 23/2010, ma molto di più. Tant'è che è stato necessario, ai sensi dell'art. 33 della l. r. n. 1/2012, trasferire ai Comuni le autorizzazioni relative alle opere che non superano i metri 10,50 di altezza. Questo tipo di trasferimento di competenze ha creato altre difficoltà di natura tecnica, nelle procedure di controllo preventivo sui progetti, durante l'esecuzione dei lavori con il controllo con metodi a campione e per il collaudo.

Queste difficoltà gravano tutte sul committente o sul costruttore che, dopo aver documentato la denuncia con gli atti, progetto, fascicolo etc, nonché versato il previsto contributo nella misura massima di euro 600,00 (seicento), non può sottrarsi ad un così complesso iter burocratico che, tra l'altro, contrasta anche con i tempi che corrono e con il vigente orientamento governativo.



Consiglio Regionale della Campania

ART. 1

All'art. 2 della l. r. n. 9/1983 si propone la soppressione:

- a) dei commi 2 e 3, sostituendoli con le norme che prevedono il deposito del progetto asseverato presso i Settori Provinciali del Genio Civile competenti per territorio, in deroga all'art.17 della l. n. 64/1974 e con l'esonero per il Committente o il Costruttore di chiedere l'autorizzazione di cui agli artt. 2 e 18 della stessa l. n. 64/1974. E' previsto anche che il deposito può valere, a determinate condizioni, anche ai fini degli artt. 4 e 5 della l. n. 1086/1971 concernente la disciplina delle opere con conglomerato cementizio armato.
- b) del quinto comma che, in quanto norma troppo generica per essere attuata al caso concreto, viene sostituito per conferire ai Settori Provinciali del Genio Civile l'abilitazione a rilasciare l'attestazione dei depositi per i successivi adempimenti. Tale deposito, come prevede il comma 5 bis che si propone di aggiungere con l'allegata proposta di legge, può essere sostituito con il sistema della posta certificata.
- c) dei commi 8, 9, 9 bis, 10 e 11 che, in quanto non più necessari per la diversa proposta normativa di cui alle precedenti lettera a) e b), vengono sostituiti con la norma che prevede la riduzione ad euro 300,00 (trecento) dell'importo del contributo, che appare congruo, occorrente ai Settori Provinciali del Genio Civile, competente per territorio, per assicurare la custodia degli atti ed un efficiente controllo con metodi a campione, nonché per eventuali incarichi a liberi professionisti, nei casi in cui i Settori Provinciali del Genio Civile siano carenti di alcune specifiche professionalità. Contributo che l'Assessore deve diversificare, graduare e accreditare ai rispettivi Settori.

ART. 2

Con il presente articolo, si prevede la sostituzione della normativa contenuta nel vigente art. 4 della l. r. n. 9 /1983, in quanto i procedimenti per l'autorizzazione sismica verrebbero sostituiti con il deposito di cui al precedente art. 1 e per qualunque grado di sismicità. Inoltre i criteri generali e precisazioni tecniche relative alle progettazioni, esecuzione e collaudo dei lavori di cui alla lett. a), b), d) ed e) del primo comma del vigente art. 4, sono già disciplinati dai DD.MM. 2/08/1980 e 24/03/1983, per cui non sembra che tali lavori possano essere trattati, in quanto a procedure, in modo diverso dalle altre opere pubbliche o private, ove ricadenti in zone a bassa sismicità.

D'altra parte se il rilascio dell'autorizzazione vorrebbe significare maggiore sicurezza, questa dovrebbe prescindere dal grado di sismicità della zona, dalla natura delle opere e dall'organo che esamina il progetto.

Ad unificare tale esame concorre, quindi, la normativa tecnica che tutti i soggetti, all'uopo individuati, possono e sono in grado di applicare.

Infine si è del parere che i lavori soggetti alla l. n. 445/1908 – abitati da consolidare – ove ricadenti in area sismica siano già compresi nell'art. 1 della vigente l. r. n. 9/1983, per cui la relativa norma va eliminata. Ove non ricadenti in tali aree vanno applicate le procedure di cui all'art. 2 della l. n. 64/1974 e non quelle sismiche.

Per quanto sopra esposto l'attuale normativa dell'art. 4 verrebbe sostituita con il controllo successivo al deposito e con metodi a campione, fermo restando i controlli in itinere e a fine lavori da parte del Direttore dei lavori e del Collaudatore, di cui ai vigenti artt. 3 – co. 4 e 5 –



Consiglio Regionale della Campania

e 5 – co. 1 e 2 -. I controlli a campione verranno tutti attuati a cura dei Settori Provinciali del Genio Civile, competenti per territorio, i cui uffici possono essere integrati da esperti esterni, per i motivi già precisati alla lettera c) del precedente art. 1.

ART. 3

Dell'art. 4 bis, si propone la sostituzione della relativa normativa, in quanto il trasferimento ai Comuni di alcune competenze relative ad opere che non superano i metri 10,50 di altezza ha creato una prima difficoltà interpretativa dal punto di vista tecnico e, a seguire, altre complesse procedure che iniziano con un preventivo esame del progetto da parte di una commissione, che deve esprimere parere obbligatorio e non vincolante per il Responsabile dell'Ufficio tecnico del Comune, il quale prima di rilasciare la relativa autorizzazione può nuovamente interferire nel merito del progetto.

Senza tener conto dei controlli cui devono attendere, in sovrapposizione a quelli già previsti dagli artt. 3, co. 1, 4 e 5 – e 5, co. 1 e 2 – della vigente l.r. n. 9/1983.

In sostituzione, si propone una diversa normativa, la quale dovrebbe tra l'altro unificare, approfondire e specializzare il metodo del controllo a campione, prendendo in esame il diverso grado di sismicità, la tipologia dell'opera e la destinazione prevalente di quest'ultima. Questo sistema dovrebbe garantire maggiore sicurezza, in quanto vengono esaminate opere di diversa natura, anche rispetto al grado sismico in cui vengono realizzate. Controlli successivi che non ritardano l'inizio dei lavori, ma ove adottati con una buona percentuale, sostituiscono a tutti gli effetti i controlli preventivi che oggi procurano molti ritardi, sia da parte dei Settori Provinciali del Genio Civile sia dagli Uffici tecnici dei Comuni, alcuni dei quali non sempre sono tecnicamente organizzati per far fronte a tali complesse esigenze.

Inoltre il sistema delle schede proposte dovrebbe tornare utile per il calcolo delle percentuali da individuare mediante il sistema dell'informatizzazione.

ART. 4

Infine si propone di sopprimere i commi 3 e 4 dell'art. 5 della l. r. n. 9/1983, in quanto occorre coordinare i relativi accertamenti e controlli in essi previsti, con le modifiche che si propongono con l'allegata proposta di legge. I suddetti commi, pertanto, vengono opportunamente modificati, con la precisazione che gli accertamenti in esso previsti sostituiscono quelli di cui al primo comma dell'art. 29 della l. n. 64/1974. E ciò per evitare un pletorico controllo ovvero che nessuno effettui controlli, per cui l'esigenza di individuare chi vi debba attendere e chi abbia anche la relativa competenza professionale.

ART. 5

Infine le ultime modifiche (quarta) apportate all'art. 6 della l.r. n. 9/1983, con l'art. 132 della l.r. n. 5 del 06/05/2013, si sovrappongono e interferiscono con quelle di cui alla l. n. 64/1974, creando tra l'altro nuove procedure che potrebbero risultare non troppo chiare rispetto ai casi concreti di violazione che si possono verificare. Violazioni che, ai sensi del secondo comma del citato art. 132, potrebbero essere ricondotte nella norma mediante istanza di "sanatoria", la quale non sembra compatibile con l'ultimo comma dell'art. 97 del DPR n. 380/2001, il quale prevede che a decidere sull'infrazione sia il giudice adito e non il Dirigente del Settore Provinciale del Genio Civile, competente a rilasciare la relativa autorizzazione in sanatoria ai



Consiglio Regionale della Campania

sensi del vigente art. 2 della l.r. n. 9/1983, come modificato ed integrato dall'art. 10 della l.r. n. 19/2009 e dall'art. 33 – co. I, lettera a), b) e c) – della l.r. n. 1/2012.

Inoltre le modifiche apportate con il sopra richiamato art. 132 risulterebbero, comunque, non compatibili con le finalità cui tende l'unità proposta di legge la quale intende attuare uno snellimento delle procedure secondo il disposto dell'art. 20 della Legge Nazionale nr. 741/1981.

Pertanto sussiste, altresì, l'esigenza di applicare anche in sede di violazione delle norme sismiche, procedure semplici ed efficaci con preciso richiamo al primo comma dell'art. 96 del DPR n. 380/2001 (vedi co. IV dell'art. 4 dell'unità proposta di legge), demandando al Dirigente del Settore Provinciale del Genio Civile, che ha competenza tecnica ed amministrativa, l'attuazione delle diverse ipotesi di violazioni, nonché l'applicazione delle relative sanzioni amministrative pecuniarie, la cui gradualità sarà stabilita dalla diversa natura di violazione commessa e fermo restando l'adempimento di cui al secondo comma dell'art. 97 del DPR 380/2001 e altre funzioni repressive, di cui al comma 4 dell'art. 6, come modificato dall'art. 132, co. 1 lett. d) della l.r. n.5 del 6/5/2013

M. Ferraro Balsento



Consiglio Regionale della Campania

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

La presente proposta di legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.



Consiglio Regionale della Campania

ART. 1

1. L'art. 2 della legge regionale n. 9 del 7 gennaio 1983 è così modificato:
 - a) I commi 2 e 3, così come sostituiti dall'art. 10 – co.1, lett. a) - della legge regionale n. 19 del 28/12/2009, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:
 2. Tale deposito è formalizzato con la presentazione del progetto esecutivo, debitamente asseverato, presso i Settori Provinciali del Genio Civile competenti per territorio, fermo restando l'obbligo di acquisire eventuali pareri, nulla osta, autorizzazioni, permessi o altro titolo abilitativo che siano comunque previsti dalla vigente normativa nazionale e/o regionale.
 3. Il deposito di cui al precedente secondo comma:
 - a) avviene in deroga all'art. 17 della legge 2 febbraio 1974, n. 64;
 - b) esonera il committente o il costruttore dal richiedere l'autorizzazione di cui agli artt. 2 e 18 della legge n. 64/1974;
 - c) può essere valido anche ai fini degli artt. 4 e 5 della legge n. 1086 del 5 novembre 1971, ove il deposito venga integrato dalla denuncia del costruttore e dalla relazione di cui alla lett. b) dello stesso art. 4.
 - b) Il comma quinto, così come sostituito dall'art. 10 – co.1, lett. b) – della legge n. 19 del 28/12/2009, è soppresso e sostituito dal seguente:
 5. I Settori Provinciali del Genio Civile sono abilitati alla restituzione di una copia del progetto e degli allegati con l'attestazione dell'avvenuto deposito, dandone comunicazione al Sindaco del comune nel cui territorio deve essere eseguita l'opera.
 - c) Dopo il quinto comma è aggiunto il seguente:
 - 5bis. Il deposito di cui al precedente secondo comma può essere sostituito con il sistema della posta certificata.
 - d) I commi 8, 9, 9.bis, 10 e 11, così come aggiunti dall'art. 10 – co.1, lett. c) – della legge regionale n. 19 del 28/12/2009 e alcuni di essi così come sostituiti e integrati dall'art. 33 – co.1, lett. a), b) e c) – della legge regionale n. 1 del 27/01/2012, sono soppressi e sostituiti come segue:
 8. Ai fini dell'attuazione dell'art. 2 – co. 1 – e degli artt. 4 e 4bis, quest'ultimi come modificati rispettivamente degli artt. 2 e 3 della presente legge, contestualmente al deposito di cui al precedente co.2, deve essere corrisposto un contributo nella misura massima di euro 300,00 (trecento) da graduare e diversificare con provvedimento dell'Assessore che sovrintende al competente Settore.
 9. Sono esentati dal corrispondere tale contributo i progetti depositati per la riparazione di danni derivanti da eventi calamitosi, di cui alle legge n. 255 del 24/02/1992.
 10. I contributi, versati da uno dei soggetti di cui al primo comma dell'articolo 2 e finalizzati a garantire, anche in outsourcing, lo svolgimento delle attività di cui al precedente ottavo comma, devono affluire nell'apposito fondo previsto nell'ambito dell'UPB 11.81.80 e successivamente accreditati, con provvedimento dell'Assessore che sovrintende al competente Settore, ai rispettivi Dirigenti dei Settori Provinciali del Genio Civile.



Consiglio Regionale della Campania

ART. 2

L'art. 4 della legge regionale n. 9 del 7/01/1983, così come modificato dall'art. 10 – co.2 – della legge regionale n. 19/2009 e integrato dall'art. 33 – co.1, lett. d) – della legge regionale n. 1 del 27/01/2012, è sostituito come segue:

1. Le opere di cui all'art. 1 sono soggette al controllo successivo con metodi a campione.
2. Tali controlli, che sostituiscono a tutti gli effetti la vigilanza per l'osservanza delle norme tecniche previste dal secondo e terzo comma dell'art. 103 del DPR n. 380/2001, sono attuati a cura dei Settori Provinciali del Genio Civile, competenti per territorio.
3. I Settori di cui al precedente comma, che dovessero risultare carenti di alcune specifiche professionalità, possono essere integrati da esperti esterni liberi professionisti, a fronte di motivata richiesta che il competente Settore regionale non abbia potuto soddisfare con personale dipendente.
4. La Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore che sovrintende al competente Settore, deve approvare uno o più schemi di convenzione per soddisfare eventuali specifiche e diverse professionalità, di cui i Settori Provinciali del Genio Civile intendono avvalersi.
5. Ogni tipo di schema di convenzione, sul quale può essere acquisito il preventivo parere dei rispettivi Ordini Professionali, deve determinare patti, condizioni, tempi, compensi professionali e modalità di prestazioni cui deve attenersi il libero professionista, al quale viene conferito l'incarico di collaborare con il Dirigente che ne ha fatta richiesta.
6. I professionisti ai quali si potrà affidare tale incarico dovranno essere richiesti, dall'Assessore che sovrintende al competente Settore, ai rispettivi Ordini Professionali Provinciali e messi a disposizione del Settore Provinciale del Genio Civile, competente per territorio.
7. Ogni Dirigente del suddetto Settore è autorizzato a costituirsi e a sottoscrivere, con il libero professionista, la convenzione di cui al precedente quinto comma e curarne la relativa registrazione, facendo fronte al relativo onere con i fondi di cui all'art. 2 – co. 10 -, come modificato dall'art. 1 della presente legge.

ART. 3

L'art. 4bis, aggiunto dall'art. 33 - co.1 lett. e) – della legge regionale n. 1 del 27/01/2012, è sostituito come segue:

1. Ai Dirigenti dei Settori Provinciali del Genio Civile, coordinati dal Dirigente del competente Settore Regionale, è affidato l'incarico:
 - a) di organizzare il controllo con metodi a campione sui progetti presentati, prendendo eventualmente in esame alcuni parametri di caratterizzazione, come il diverso grado di sismicità, la tipologia dell'opera e la sua destinazione, al fine di approntare un tipo di scheda informativa che, debitamente compilata dagli interessati, deve essere allegata a ciascuna pratica. Tale tipo di scheda dovrà, tra l'altro, precisare: il nominativo del committente, il Comune con il relativo grado di sismicità in cui si realizza



Consiglio Regionale della Campania

- l'opera, la tipologia e destinazione d'uso prevalente della stessa, le sue caratteristiche geometriche ed il relativo sistema costruttivo;
- b) di individuare un criterio da adottare per selezionare, nell'ambito territoriale di ciascun Ufficio Provinciale del Genio Civile, le pratiche da sottoporre a controllo con metodi a campione, la cui percentuale possa essere calcolata in proporzione di ogni tipologia di opera da realizzare in ciascun grado di sismicità. Tale percentuale, inoltre, deve variare a seconda che si tratti di sottoporre a controllo pratiche già depositate ai sensi del co. 1 dell'art. 2, rispetto a quelle che verranno depositate dopo l'entrata in vigore della presente legge;
 - c) di proporre un sistema di informatizzazione che possa assolvere nel contempo alla ricezione del deposito, con il sistema della posta certificata, e offrire prestazioni per attuare il controllo a campione delle pratiche, analizzando la struttura della scheda informativa;
 - d) di elaborare proposte di coordinamento, indirizzo e aggiornamento per migliorare modalità, qualità e forma di deposito e controllo delle pratiche.
2. Gli argomenti di cui alle lett. a), b) e c) del precedente primo comma devono essere rassegnati, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, all'Assessore che sovrintende al competente Settore, cui compete adottare ogni conseguente provvedimento.

ART. 4

I commi 3 e 4 dell'art. 5 della legge regionale n. 9 del 7/01/1983, così come sostituiti dall'art. 10 – co. 3 - della legge regionale n. 19 del 28/12/2009, nonché il co. 5 così come aggiunto allo stesso art. 5 dall'art. 1 - co. 1 - della l.r. n. 7 del 5/05/2011, sono sostituiti dai seguenti:

3. Ai Comuni, nei cui territori ricadono le opere depositate ai sensi dell'art. 2, come modificato dall'art. 1 della presente legge, è demandato il compito di accertare attraverso i suoi agenti o tecnici, che chiunque inizi le opere sia effettivamente in possesso dell'attestazione che certifichi l'avvenuto deposito del relativo progetto.

4. Gli agenti o tecnici, di cui al precedente comma, che accertano la violazione dell'art. 2, come modificato dall'art. 1 della presente legge, compilano processo verbale ai sensi dell'art. 96 – co. 1 – del DPR n. 380/2001 e lo trasmettono immediatamente al competente Settore Provinciale del Genio Civile, che provvederà secondo quanto stabilisce il successivo art. 6, come modificato dall'art. 5 della presente legge, fermo restando l'adempimento previsto dal 2° co. dell'art. 96 del DPR 380/2001.

5. L'accertamento, di cui al precedente terzo comma, sostituisce a tutti gli effetti il disposto di cui al primo comma dell'art. 103 del DPR 380/2001.

ART. 5

L'articolo 6 della legge regionale n. 9 del 7 gennaio 1983, come modificato dall'art. 132 della l.r. n. 5 del 6 maggio 2013, è modificato come segue:

a) Il primo comma è così modificato:

1. Le parole “degli artt. 21 e 22 della legge n. 64/1974” sono sostituite dalle seguenti: “dei successivi commi 2, 3, 3bis e 5.”

b) Il secondo comma è sostituito dal seguente:



Consiglio Regionale della Campania

2. Il dirigente del Settore Provinciale del Genio Civile competente per territorio, con provvedimento motivato, fissa il termine entro il quale gli individuati soggetti della violazione:
- devono depositare il progetto, nel caso di violazione dell'art. 2 come modificato dall'art.1 della presente legge, facendo integrare l'asseverazione con la dichiarazione che l'opera iniziata possa proseguire in quanto conforme ovvero si rende conforme alla vigente normativa antisismica;
 - devono integrare gli atti già depositati, nel caso in cui vengono accertate violazioni in sede di controllo successivo, di cui al precedente art. 4 – co. 1 – come sostituito dall'art. 2 della presente legge;
 - devono nominare, ove i lavori ne siano sprovvisti, il Collaudatore in corso d'opera e nel caso in cui non vi provvedano, nonostante l'invito, a tanto deve attendere lo stesso Dirigente a spese del committente o del costruttore che esegue in proprio;
 - devono demolire le opere o parte di esse costruite in difformità alla vigente normativa antisismica, ovvero impartisce le prescrizioni necessarie per rendere le opere conformi alla normativa stessa. Tale provvedimento deve essere notificato al Sindaco, cui compete provvedere in caso di inottemperanza dell'intimato.
- c) il terzo comma è sostituito dal seguente:
3. Il termine fissato con il provvedimento di cui al primo comma del presente articolo è prorogabile su istanza motivata dei soggetti interessati.
- d) dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:
- 3bis. Nei casi in cui il Dirigente provvede a sospendere le opere, inviterà il Sindaco ad adottare provvedimento per salvaguardare la pubblica e privata incolumità, ove ne dovessero ricorrere i relativi presupposti.
- e) Il quinto comma è sostituito come segue:
5. Ogni violazione di cui al precedente secondo comma, o accertate ai sensi del quarto comma, comporta l'applicazione nei confronti del committente o costruttore una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 2.000,00 Euro. L'importo fissato è aumentato di euro 100,00 per le spese della notificazione e del procedimento amministrativo.
- f) Il comma 5 bis è sostituito dal seguente:
- 5 bis. Le sanzioni amministrative pecuniarie, di cui al precedente quinto comma, devono affluire nel fondo di cui all'art. 2 – co. 10 – come sostituito dall'art. 1 della presente legge.

ART. 6

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.;
2. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.